

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
550/2013/R/IDR**

**PROVVEDIMENTI TARIFFARI, IN MATERIA DI SERVIZI IDRICI, RELATIVI AL
PRIMO PERIODO REGOLATORIO 2012-2015, PER IL RICONOSCIMENTO DEI
COSTI E LA DEFINIZIONE DI ULTERIORI MISURE A COMPLETAMENTO DELLA
DISCIPLINA**

*Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con la
deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR*

28 novembre 2013

Premessa

Con la deliberazione 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi medesimi.

Nell'ambito di tale procedimento l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (DCO 204/2012/R/IDR e 290/2012/R/IDR) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati.

In esito all'attività di analisi e allo svolgimento del processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato poi completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario (PEF) del Piano d'Ambito, con la deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) e ha introdotto modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR e, infine, con la deliberazione 459/2013/R/IDR, con cui sono state apportate alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013.

Parallelamente, con il documento per la consultazione DCO 356/2013/R/IDR, l'Autorità ha, tra l'altro, sottoposto a consultazione i propri primi orientamenti in merito alla regolazione tariffaria dei servizi idrici, superando la logica transitoria della metodologia tariffaria e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine. I criteri e le regole oggetto di consultazione, recanti il Metodo Tariffario Idrico (MTI), sono di fatto finalizzate a completare la disciplina del primo periodo regolatorio (2012-2015) che risulterà quindi composto di un periodo transitorio per gli anni 2012 e 2013 – regolato sulla base del MTT e del MTC – e di un periodo di consolidamento per gli anni 2014-2015, disciplinato sulla base degli schemi regolatori.

Con il presente documento per la consultazione, che fa seguito al menzionato DCO 356/2013/R/IDR e tiene dunque conto delle osservazioni e proposte ricevute in risposta del medesimo, vengono puntualmente illustrati gli orientamenti dell'Autorità in ordine alla regolazione tariffaria dei servizi idrici per gli anni 2014 e 2015.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (MTI@autorita.energia.it) entro e non oltre il 15 dicembre 2013. Occorre evidenziare che il termine per la presentazione di osservazioni e proposte è posto, ai sensi del comma 4.2 dell'Allegato A alla deliberazione GOP 46/09, inferiore al termine ordinario di 30 giorni, in ragione della necessità ed urgenza di definire, entro il 31 dicembre 2013, il quadro regolatorio vigente a far data dal 1 gennaio 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

*Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente
indirizzo di posta elettronica:
MTI@autorita.energia.it*

*Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Sistemi Idrici (DSID)
Unità regolazione Tariffaria dell'erogazione dei Servizi Idrici (TSI)*

piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02 65565311 fax 02 65565222
sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1.	Introduzione.....	4
2.	Scelta dello schema regolatorio: azioni e soggetti coinvolti.....	6
3.	Completamento del metodo tariffario per gli anni 2014 e 2015.....	8
	Disposizioni generali	8
	Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi riconosciuto	9
	<i>Moltiplicatore tariffario</i>	9
	<i>Vincolo ai ricavi riconosciuto</i>	10
	<i>Schemi regolatori</i>	11
	Componenti del vincolo ai ricavi riconosciuto.....	14
	<i>Costi delle immobilizzazioni</i>	14
	Valore delle immobilizzazioni	14
	Oneri finanziari e fiscali.....	17
	Ammortamento	17
	<i>Costi operativi</i>	18
	Tasso di inflazione	18
	Costi efficientabili.....	18
	Costi dell'energia elettrica	19
	Costi degli acquisti all'ingrosso.....	20
	Altre componenti di costo operativo.....	20
	<i>Fondo nuovi investimenti e altri conguagli</i>	21
4.	Completamento della regolazione tariffaria per il primo periodo regolatorio.....	24
	Corrispettivi da applicare all'utenza finale.....	24
	Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse	27
	Valore residuo in caso di subentro	29
	Orientamenti in materia di regolazione della morosità	30
	Deposito cauzionale.....	33
	Costi ambientali e della risorsa.....	34
	<i>Identificazione</i>	34
	<i>Valorizzazione</i>	36
	<i>Riconoscimento nel vincolo del gestore</i>	37
	<i>Attribuzione a ciascuna categoria di utenza</i>	37
	<i>Destinazione del gettito derivante dall'applicazione dei costi ambientali e della risorsa</i>	38

1. Introduzione

- 1.1 Con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, pubblicato lo scorso 1 agosto, l'Autorità ha sottoposto a consultazione i propri primi orientamenti in merito alla regolazione tariffaria dei servizi idrici per gli anni 2014 e 2015.
- 1.2 In quell'occasione l'Autorità ha tracciato le azioni regolatorie, da porre in essere nell'immediato, finalizzate a dare risposta alle esigenze infrastrutturali del settore (approfondite nel DCO 356/2013/R/IDR), informando la propria regolazione a criteri che garantiscano la coerenza delle scelte di programmazione con le priorità comunitarie, nazionali e locali, perseguendo l'obiettivo – tra l'altro auspicato dall'OCSE¹ - di rendere più strettamente correlate le decisioni tariffarie - e la destinazione delle relative entrate - con la pianificazione.
- 1.3 Seguendo questo sentiero, l'Autorità ha impostato il disegno per una “regolazione innovativa ed asimmetrica” che, in ragione dell'elevata spesa per investimenti complessiva e della sua diversa incidenza nel territorio, riesca a coniugare l'esigenza di stabilizzare - rendendolo chiaro ed affidabile - il quadro di regole tariffarie fino ad oggi emanate, con quella di permetterne una maggiore flessibilità, prospettando, a partire dal 2014, la piena applicabilità di schemi regolatori alternativi tra loro, declinati in base alla relazione tra situazione esistente ed obiettivi specifici, fra i quali ciascun Ente di Ambito, o altro soggetto competente, possa individuare la soluzione più efficace da sottoporre all'approvazione dell'Autorità
- 1.4 Nel medesimo documento di consultazione si è evidenziato come il processo di selezione dello schema regolatorio da parte dei soggetti competenti debba essere finalizzato, tra le altre cose, ad esplicitare le ragioni di efficienza e di efficacia che inducano a selezionare lo schema più appropriato, favorendo la trasparenza e la partecipazione nelle scelte regolatorie.
- 1.5 Si ritiene utile evidenziare che le proposte di dettaglio recate dal presente documento sono state elaborate - anche alla luce del consenso riscontrato per la generale impostazione della nuova *regolazione per schemi* - con la finalità di perseguire gli obiettivi che l'Autorità ha in più occasioni enucleato:
 - *garantire l'accesso universale all'acqua*, sia sotto il profilo tecnico che economico, a tutti agli utenti, compresi quelli che si trovano in condizioni economico-sociali disagiate, anche alla luce delle previsioni contenute in provvedimenti attualmente in itinere²;
 - *garantire le condizioni tese a favorire l'urgente ammodernamento delle infrastrutture idriche*, per compensare il ritardo creatosi nel corso degli anni, che ha contribuito ad accrescerne l'obsolescenza e ad accentuare le criticità in tema di perdite idriche nelle reti, qualità dell'acqua destinata al consumo umano e impianti di trattamento dei reflui, tema rispetto al quale sono tuttora pendenti contro l'Italia alcune procedure d'infrazione per mancato rispetto degli standard stabiliti a livello europeo³;

¹ Cfr. OCSE, *Rapporto sulle performance ambientali: Italia 2013*

² Artt. 26 e 27 del disegno di legge "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Collegato alla legge di Stabilità 2014), approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2013

³ Cfr. procedura n. 2002/2034, in relazione alla quale vi è stato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia europea nel dicembre 2010 e la successiva condanna con la recente sentenza 19 luglio 2012, in causa C-565/10); procedura n. 2009/2034, con riferimento alla quale si riscontra la formale costituzione in mora dell'Italia nel giugno 2009 (v. Parere motivato nel maggio 2011, che aggiorna il numero di agglomerati interessati da 525 a 143). V. anche EU Pilot

- *garantire la gestione dei servizi idrici in condizioni di economicità, efficienza (tecnica, produttiva, distributiva e allocativa) e di equilibrio economico finanziario;*
- *assicurare e facilitare l'attuazione della disciplina regolatoria* promuovendone la semplificazione e la stabilità, pur in presenza di un settore caratterizzato da una platea di operatori estremamente frammentata e poliedrica, e da una *governance* del comparto complessa, in cui si intersecano le competenze - sovente non chiaramente ripartite - di molti soggetti sia a livello sovranazionale (Commissione Europea) che nazionale (MATTM, Regioni, Autorità di Bacino, Enti d'ambito e amministrazioni comunali).

1.6 Con il presente documento per la consultazione, che fa seguito al menzionato DCO 356/2013/R/IDR e tiene dunque conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del medesimo, vengono puntualmente illustrati gli orientamenti dell'Autorità in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (Metodo Tariffario Idrico – MTI), superando l'attuale logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine. La disciplina del *primo periodo regolatorio (2012-2015)* contenuta nel MTI, risulterà quindi composta da:

- un *periodo transitorio per gli anni 2012 e 2013*, regolato sulla base del MTT e del MTC;
- un *periodo di consolidamento per gli anni 2014 e 2015*, disciplinato sulla base di schemi regolatori.

1.7 Nell'ambito delle misure necessarie a portare a compimento il quadro regolatorio delineato, la consultazione in oggetto si propone, altresì, di raccogliere contributi su specifiche proposte riguardanti:

- il percorso di omogeneizzazione della *struttura dei corrispettivi* da applicare all'utenza finale (attualmente estremamente differenziata a livello nazionale) e il riordino dei sistemi di agevolazione, finalizzati a tutelare i consumi essenziali e le utenze più deboli;
- la regolazione della *morosità* degli utenti finali, definendo meccanismi per il contenimento e riconoscimento ai gestori dei relativi oneri, nonché per la riduzione del divario territoriale che si riscontra in termini di mancato pagamento del servizio;
- il riconoscimento dei *costi ambientali e della risorsa* (ERC) nel vincolo ai ricavi (VRG) a partire dal 2015;

1.8 Sono inoltre considerate nell'ambito della disciplina:

- il trattamento di eventuali *partite pregresse*, derivanti da conguagli maturati in periodi precedenti il trasferimento delle competenze all'Autorità, da evidenziare puntualmente come componente distinta dalla bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per l'utenza;
- l'individuazione di criteri per la quantificazione del *valore residuo* delle immobilizzazioni al momento della scadenza dell'affidamento.

1976/11/ENVI, in fase precedente all'apertura di una formale procedura di infrazione, riguardante presunte non conformità rilevate nei dati trasmessi dalle Autorità italiane nell'ambito del 5° esercizio di reporting ai sensi dell'art. 15 della direttiva (questionario 2007 relativo allo stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE al 2005 per gli agglomerati con oltre 2000 abitanti equivalenti che avrebbero dovuto conformarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2005).

2. Scelta dello schema regolatorio: azioni e soggetti coinvolti

2.1 La regolazione per schemi prospettata nel DCO 356/2013/R/IDR segue il meccanismo sintetizzato nel Box di seguito riportato, finalizzato, come accennato, a far emergere, in maniera trasparente e coerente, gli obiettivi che si vogliono perseguire in ciascun territorio, assicurando che gli stessi siano congrui con le tariffe che verranno applicate all'utenza.

BOX – MECCANISMO BASATO SU SCHEMI REGOLATORI DI CUI AL DCO 356/2013/R/IDR

La regolazione per schemi regolatori avverrà in funzione delle decisioni che le Amministrazioni competenti, sentito il gestore, assumono e rendono manifeste - coerentemente con i rispettivi obiettivi - in ordine a due aspetti:

- a) fabbisogno di investimenti per i prossimi quattro anni in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;*
- b) costi operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici, anche aggiuntivi rispetto al livello di efficienza del gestore, misurato a partire dallo scostamento tra le previsioni dei Piani d'Ambito e le risultanze contabili.*

Sulla base delle caratteristiche degli schemi regolatori definiti dall'Autorità, l'Amministrazione competente determinerà il valore delle due leve decisionali che ha a disposizione (investimenti e costi operativi) nell'ambito del processo di pianificazione, identificando - su proposta iniziale del gestore - lo schema cui è associata la quota parte di strumenti che le consente di elaborare un piano economico finanziario che garantisca, ai sensi del art. 149, comma 4, d.lgs 152/06, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati".

2.2 Il processo descritto si compone, dunque, di più fasi e chiama in causa diversi soggetti. La tabella che segue fornisce una rappresentazione della sequenza delle azioni da attivare ai fini della selezione dello schema di regole da applicare per un arco temporale quadriennale nonché della determinazione delle tariffe da praticare all'utenza per gli anni 2014 e 2015.

	AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI
Fase A	Definizione del quadro regolamentare di riferimento	<i>Autorità per l'energia elettrica e il gas</i>
Fase B	Individuazione degli obiettivi specifici	<i>Ente d'Ambito o altro soggetto competente</i>
Fase C	Proposta inerente gli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi specifici	<i>Gestore</i>
Fase D	Definizione degli interventi coerenti con gli obiettivi specifici	<i>Ente d'Ambito o altro soggetto competente [processo partecipato con il Gestore]</i>
Fase E	Individuazione dello Schema regolatorio	<i>Ente d'Ambito o altro soggetto competente</i>
Fase F	Predisposizione del Piano economico-finanziario (PEF), del programma degli interventi (PdI) e del moltiplicatore tariffario coerentemente con gli individuati obiettivi	<i>Ente d'Ambito o altro soggetto competente</i>

	AZIONI	SOGGETTI RESPONSABILI
<i>Fase G</i>	Approvazione delle proposte tariffarie e dei correlati Piani economico-finanziari	<i>Autorità per l'energia elettrica e il gas</i>

3. Completamento del metodo tariffario per gli anni 2014 e 2015

- 3.1 Come prefigurato dal DCO 356/2013, il provvedimento di riconoscimento dei costi ai fini tariffari in trattazione (Metodo Tariffario Idrico - MTI) è finalizzato a completare il pacchetto di norme del primo periodo regolatorio, che si concluderà nell'anno 2015 e che risulterà quindi composto di un periodo transitorio per gli anni 2012 e 2013 - introdotto con i provvedimenti recanti il MTT e il MTC – e di un periodo di consolidamento per gli anni 2014-2015 disciplinato sulla base di schemi regolatori.
- 3.2 Per gli aspetti non considerati dal presente documento per la consultazione, è intenzione dell'Autorità riproporre anche per gli anni 2014 e 2015 quanto previsto per gli anni 2012 e 2013.

Disposizioni generali

- 3.3 Laddove non diversamente specificato, vengono inoltre mantenute le definizioni contenute nell'Allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR (di seguito definito come: metodo MTT) e nell'Allegato 1 alla deliberazione 88/2013/R/IDR (di seguito definito come: metodo MTC).
- 3.4 È intenzione dell'Autorità aggiornare e omogeneizzare la definizione e il trattamento delle cosiddette "Altre attività idriche", così come verificare l'applicabilità delle regole tariffarie, e in particolare quelle relativa all'aggiornamento delle tariffe, esclusivamente ai soggetti che forniscano almeno una utenza domestica.
- 3.5 La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, invece, i dati precedentemente indicati sono aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile.
- 3.6 Per i gestori del servizio idrico integrato che esercitano l'attività nelle Province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 233/13, non troverà applicazione il MTI. I gestori della Regione autonoma Valle d'Aosta, invece, a partire dalla determinazione tariffaria per l'anno 2014 sono assoggettati al presente provvedimento.

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Si ritiene opportuno aggiornare e omogeneizzare la definizione e il trattamento delle cosiddette "Altre attività idriche"? In particolare, con riferimento a quali attività specifiche? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Si condivide l'intenzione di verificare l'applicabilità delle regole di aggiornamento tariffario, facendo riferimento ai soggetti che forniscano almeno una utenza domestica? Motivare.*
- Q3.** *Quali problemi applicativi si ritiene possano conseguire alle previste modalità di aggiornamento dei dati alla base della determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015? Motivare la risposta.*

Moltiplicatore tariffario e vincolo ai ricavi riconosciuto

Moltiplicatore tariffario

- 3.7 In linea con l'impostazione generale adottata nel MTT e nel MTC, l'Autorità intende confermare la previsione di un moltiplicatore tariffario - da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria - che ciascun gestore adotta ai fini dell'aggiornamento delle tariffe applicate a ciascuna tipologia di utente u .
- 3.8 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è determinato il moltiplicatore tariffario base (\mathcal{G}^a), espresso con tre cifre decimali, pari a:

- se $R_b \geq C_b$:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a + \%b * (R_b^{a-2} - C_b^{a-2})}{\sum_u \underline{tarif}_u^{a-1} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T + R_b^{a-2}}$$

- se $R_b < C_b$:

$$\mathcal{G}^a = \frac{VRG^a}{\sum_u \underline{tarif}_u^{a-1} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T}$$

dove:

- VRG^a è il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore del SII, come definito al successivo paragrafo 3.13;
 - $\sum_u \underline{tarif}_u^{a-1} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ è il ricavo stimato del gestore del SII corrispondente alla sommatoria dei prodotti scalari, per ciascuna tipologia di utente u , del vettore delle componenti tariffarie ($\underline{tarif}_u^{a-1}$), riferita all'anno $(a-1)$, per il trasposto del vettore delle variabili di scala ($\underline{vscal}_u^{a-2}$), riferita all'anno $(a-2)$;
 - R_b^{a-2} sono i ricavi delle altre attività idriche, come risultanti dall'ultimo Bilancio approvato;
 - C_b^{a-2} sono i costi, aggiornati per l'inflazione, delle altre attività idriche, come risultanti dal Bilancio, al netto delle poste rettificative di cui al comma 32.1 del MTT;
 - $\%b = 0,5$.
- 3.9 Con riferimento alle formule del precedente paragrafo 3.8, è richiesta idonea giustificazione laddove la valorizzazione di $\sum_u \underline{tarif}_u^{a-1} \cdot (\underline{vscal}_u^{a-2})^T$ porti ad un risultato inferiore di oltre il 20% rispetto ai ricavi tariffari esposti a bilancio nell'anno $(a-2)$.
- 3.10 Per gli anni 2014 e 2015 l'eventuale residuo della componente aggiuntiva di costo per il rimborso ($Rimb_{335}$) ex d.m. 30 settembre 2009 - dovuto, si ricorda, nei casi interessati dalla restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta riferita al servizio di depurazione,

per mancanza degli impianti di depurazione o per temporanea inattività degli stessi⁴ - è trattato in sede di conguaglio.

- 3.11 Il valore \mathcal{G}^a di cui al precedente paragrafo 3.8 è limitato, salvo specifica istruttoria, in funzione sia del confronto tra la tariffa media del gestore e la tariffa media del settore, sia del posizionamento del gestore nei diversi quadranti - come definiti ai sensi del successivo paragrafo 3.15 coerentemente con il DCO356/2013/R/IDR – ammettendo limiti diversi per tipologie di situazioni diverse. A tal riguardo, può essere introdotto un limite $(I+K)$, da declinare in base alle caratteristiche più significative delle situazioni da disciplinare.

Spunti per la consultazione

- Q4.** *Si condivide la proposta sulla nuova definizione del moltiplicatore tariffario \mathcal{G}^a , conseguente anche alle modifiche prospettate in ordine al perimetro delle attività del servizio idrico integrato? Motivare la risposta.*
- Q5.** *Si condivide l'intenzione di non prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'integrazione ($\Delta\mathcal{G}_{dep}^a$) del moltiplicatore tariffario - in precedenza applicata alle tariffe di depurazione e ai soli utenti che usufruiscono del medesimo servizio - e, conseguentemente, di trattare in sede di conguaglio la rimanente componente aggiuntiva di costo per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009? Motivare.*
- Q6.** *Si condivide l'ipotesi di differenziare il limite $(I+K)$ al moltiplicatore tariffario in funzione dei criteri evidenziati? Motivare.*

Vincolo ai ricavi riconosciuto

- 3.12 Le considerazioni introduttive formulate in questa sede, unitamente alle disposizioni di settore di origine comunitaria e nazionale, inducono l'Autorità a confermare, in linea generale, la struttura del vincolo ai ricavi alla base della metodologia tariffaria transitoria utilizzata per il biennio 2012-2013. In particolare, vengono mantenute le seguenti componenti:

- *costi delle immobilizzazioni, $Capex^a$* (ovvero oneri finanziari, oneri fiscali e ammortamenti);
- *costi operativi efficientabili, $Opex^a$* (funzione dei costi operativi di pianificazione, Op , e dei costi CO_{eff} definiti secondo la metodologia tariffaria transitoria);
- *altri costi operativi* (che includono: i costi dell'energia elettrica, CO_{EE}^a , i costi per acquisti all'ingrosso CO_{ws}^a , i corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture idriche, $\sum_p (MT_p^a + AC_p^a)$, e altri specifici costi, CO_{altri}^a);
- *componente di sostegno agli obiettivi specifici e agli interventi che ne conseguono, FNI_{FoNI}^a .*

Vengono ora introdotte due ulteriori componenti: quella a copertura dei costi ambientali e della risorsa, ERC^a , e quella a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi degli anni precedenti, RC_{TOT}^a .

⁴ In ottemperanza alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, il d.m. 30 settembre 2009 detta i criteri e i parametri per la restituzione in parola ed è stato emanato in attuazione della previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 8-sexies, d.l. 30 dicembre 2008, n. 208.

3.13 Il vincolo riconosciuto ai ricavi (VRG^a), in ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è pari a:

$$VRG^a = Capex^a + Opex^a + FNI_{FoNI}^a + CO_{EE}^a + CO_{ws}^a + CO_{altri}^a + \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) + ERC^a + RC_{TOT}^a$$

dove:

- le componenti $Opex^a$, $Capex^a$ e FNI_{FoNI}^a sono determinate secondo i criteri e le modalità di cui al paragrafo 3.15 e seguenti;
- le componenti CO_{EE}^a , CO_{ws}^a e CO_{altri}^a sono determinate secondo i criteri e le modalità di cui, rispettivamente, ai successivi paragrafi 3.42, 3.44, 3.46, 3.47 e 3.49;
- le componenti MT_p^a e AC_p^a - rispettivamente, il valore del rimborso dei mutui dei proprietari ed il valore degli altri corrispettivi ai proprietari (p) - non presentano variazioni rispetto a quanto previsto nel MTT;
- ERC^a è la componente a copertura dei costi ambientali e della risorsa eccedenti rispetto a quelli già incorporati nelle precedenti componenti, come illustrato al successivo paragrafo 4.61 e seguenti; per l'anno 2014 tale valore è posto pari a zero;
- RC_{TOT}^a è la componente a conguaglio relativa al vincolo ai ricavi del gestore dell'anno ($a - 2$), definita al successivo paragrafo 3.53.

Spunti per la consultazione

Q7. Si condivide la separata esplicitazione, tra le componenti del VRG, della voce a copertura dei costi ambientali e della risorsa a partire dalle annualità successive al 2014? Motivare la risposta.

Schemi regolatori

3.14 Confermando l'impostazione adottata nel DCO 356/2013/R/IDR - al fine di rendere la regolazione tariffaria più attenta agli obiettivi scelti per il territorio, prevedendo *ex ante* gli effetti delle possibili scelte di programmazione adottate dagli Enti d'Ambito e dai soggetti competenti - l'Autorità intende adottare, a partire dal 2014, una matrice di schemi regolatori da selezionare in funzione di:

- fabbisogno di investimenti per i prossimi quattro anni ($\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}$) in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti (RAB_{MTT});
- costi operativi necessari al raggiungimento degli obiettivi specifici, anche aggiuntivi rispetto al livello di efficienza del gestore, misurato a partire dallo scostamento tra le previsioni dei Piani d'Ambito (Op^{new}) e le risultanze contabili ($Opex^{2013}$).

3.15 Il meccanismo di gradualità previsto dal MTT al comma 4.1, per gli anni 2014 e 2015 viene sostituito dal seguente meccanismo di schemi regolatori.

	$Op^{new,a} \leq Opex^{2013}$	$Op^{new,a} > Opex^{2013}$
$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} \leq \omega$	Quadrante I	Quadrante II
$\frac{\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}}{RAB_{MTT}} > \omega$	Quadrante III	Quadrante IV

dove:

- $Op^{new,a}$ sono i costi operativi di piano rivisti dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente a seguito di un cambiamento sistematico delle attività del gestore (territorio servito, servizi forniti, richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati, altro);
- $Opex^{2013}$ è la componente tariffaria a copertura dei costi operativi riconosciuta per il 2013 dal metodo MTT o MTC;
- $\sum_{2014}^{2017} IP_t^{exp}$ è la somma degli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nell'arco dei prossimi 4 anni, al netto dei contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;
- RAB_{MTT} è il valore dei cespiti gestiti, posto pari al valore IMN^{2013} definito al successivo paragrafo 3.23;
- ω è il parametro che denota la potenziale insufficienza del gettito tariffario derivante dall'applicazione del MTT a sostenere gli investimenti richiesti.

3.16 Le regole di determinazione tariffaria delle componenti di costo $Opex^a$, $Capex^a$ e $FNI^{new,a}$, nei diversi quadranti, sono definite come segue:

i) Quadrante I:

- $Opex^a = (Op^{2013} + COeff^{2013}) / 2$, con variabili specificate al successivo paragrafo 3.38;
- $Capex^a$: regole generali definite al paragrafo 3.18 e seguenti;

ii) Quadrante II:

- $Opex^a > (Op^{2013} + COeff^{2013}) / 2$, in presenza di motivata richiesta sulla base dei criteri definiti al paragrafo 3.39;
- $Capex^a$: regole generali definite al paragrafo 3.18 e seguenti;

iii) Quadrante III:

- $Opex^a = (Op^{2013} + COeff^{2013}) / 2$, con variabili specificate al successivo paragrafo 3.38;
- $Capex^a$: regole generali definite al paragrafo 3.18 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite al paragrafo 3.36;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP^a - Capex^a)]$;

iv) Quadrante IV:

- $Opex^a > (Op^{2013} + COeff^{2013}) / 2$, in presenza di motivata richiesta sulla base dei criteri definiti al paragrafo 3.39;
- $Capex^a$: regole generali definite al paragrafo 3.18 e seguenti, con facoltà di richiedere l'ammortamento finanziario, secondo le regole definite ai paragrafi 3.36 e seguenti;
- $FNI^{new,a} = \max[0; \psi * (IP^a - Capex^a)]$;

dove:

- $Opex^a$ sono i costi operativi calcolati sulla base del metodo tariffario per l'anno di cui si stanno calcolando le tariffe (2014 o 2015);
- Op^{2013} sono i costi operativi di piano previsti per l'anno 2013;

- CO_{eff}^{2013} sono i costi efficientabili calcolati con le regole MTT per la determinazione tariffaria dell'anno 2013;
- $FNI^{new,a}$ è il valore massimo della componente di costo per il finanziamento anticipato dei nuovi investimenti che, in ciascun anno a , può concorrere alla determinazione del vincolo ai ricavi del gestore;
- ψ è il parametro che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento, al fine di realizzare gli investimenti previsti, rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni;
- IP^a sono gli investimenti programmati che il soggetto competente ritiene necessari nell'anno a ;
- $Capex^a$ sono i costi delle immobilizzazioni calcolati sulla base del metodo tariffario per l'anno a di cui si stanno calcolando le tariffe.

3.17 Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2014 e 2015 si assumono i seguenti valori dei parametri ω e ψ . Ai fini della presente consultazione pubblica si propone un intervallo di valori:

	intervallo di valori sottoposto a consultazione
ω	0,5-0,7
ψ	0,4-0,6

Spunti per la consultazione

- Q8.** *Si ritiene che le regole descritte per il riconoscimento dei costi nei singoli schemi regolatori possano rappresentare misure tariffarie confacenti con gli obiettivi delle amministrazioni competenti? Con riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione di dette regole, si ritiene che le stesse possano essere efficaci rispetto ai profili di efficienza da conseguire, di tutela dei consumatori, di stimoli alla minimizzazione dei costi per i gestori, di stabilità e affidabilità per i finanziatori? Motivare la risposta.*
- Q9.** *Si reputa che un valore di ω compreso nell'intervallo proposto possa costituire un parametro adeguato ad orientare le amministrazioni competenti nella valutazione delle opzioni regolatorie più appropriate? Motivare.*
- Q10.** *Si ritiene che la quantificazione del parametro ψ sia adeguatamente commisurata all'obiettivo di favorire gli investimenti minimizzando l'impatto tariffario? Motivare.*

Componenti del vincolo ai ricavi riconosciuto

Costi delle immobilizzazioni

Valore delle immobilizzazioni

3.18 I costi delle immobilizzazioni ricomprendono:

- oneri finanziari (OF^a) destinati a coprire i costi del reperimento delle risorse per effettuare gli interventi richiesti sul territorio, nonché quelli delle infrastrutture già realizzate;
- oneri fiscali ($OFisc^a$);
- ammortamenti (AMM^a), che consentono di distribuire il costo degli interventi sull'arco della vita utile dei cespiti realizzati;
- l'eccedenza del costo per l'uso di infrastrutture di terzi rispetto ai canoni ammessi ($\Delta CUIT^a$).

3.19 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, i costi delle immobilizzazioni del gestore del SII ($Capex^a$) sono pari a:

$$Capex^a = AMM^a + OF^a + OFisc^a + \Delta CUIT^a$$

dove:

- $\Delta CUIT^a = \max\left\{0; \left[\sum_p (AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a) - \sum_p (MT_p^a + AC_p^a) \right] \right\}$, rappresenta l'eccedenza di valorizzazione delle infrastrutture di terzi rispetto alla sommatoria dei canoni ammessi.

3.20 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII (IML^a) è calcolato con le stesse regole del MTT, aggiungendo ogni anno gli incrementi patrimoniali realizzati 2 anni prima, opportunamente deflazionati.

3.21 Nel caso di gestori che applicavano il MTC il valore delle immobilizzazioni lorde include anche il valore dell'immobilizzazione virtuale $IP_{virt,t} * dfl_t^a$.

3.22 Per i cespiti acquisiti o realizzati fino al 2011 valgono le regole MTT/MTC. A partire dall'anno 2012:

- a) non sono consentite deroghe al principio del costo storico per la valorizzazione degli investimenti;
- b) la valorizzazione di $\sum_c IP_{c,t}$ è possibile solo per i cespiti acquisiti o realizzati dal gestore. Di conseguenza:
 - non è ammessa in tariffa la valorizzazione dei cespiti dei proprietari entrati in esercizio successivamente all'anno 2011;
 - i valori $(AMM_p^a + OF_p^a + OFisc_p^a)$ entreranno nel calcolo di $Capex^a$ fino al completo ammortamento dei cespiti sottostanti.

3.23 Il valore netto delle immobilizzazioni del gestore del SII (IMN^a) è pari a:

$$IMN^a = \sum_c \left[\sum_t (IP_{c,t}^a - FA_{IP,c,t}^a) * dfl_t^a \right]$$

3.24 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{IP}^a) è pari a:

$$FA_{IP}^a = \sum_c (FA_{IP}^{2011})_c * dfl_t^a + \sum_c \sum_{t=2012}^a [(AMM^a)_{c,t} * dfl_t^a]$$

3.25 Nel caso di gestori che applicavano il MTC, il valore dell'immobilizzazione virtuale $IP_{virt,t} * dfl_t^a$ viene diminuito di una quota di ammortamento nell'anno 2014 e di due quote di ammortamento nell'anno 2015. L'ammortamento viene calcolato su una vita utile di 30 anni, tenendo conto il comma 6.2 del MTC prevedeva una vita utile residua pari a 16 anni.

3.26 I deflatori degli investimenti fissi lordi con base 1 nell'anno 2014 sono stati calcolati utilizzando i dati Istat aggiornati nell'ottobre 2013 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2013. I risultati sono riportati nella seguente tabella:

Anno	dfl_t^{2014}
1961	31,039
1962	29,775
1963	27,542
1964	26,388
1965	26,305
1966	25,597
1967	24,756
1968	24,199
1969	22,850
1970	20,110
1971	19,096
1972	18,489
1973	15,427
1974	11,904
1975	10,154
1976	8,487
1977	7,228
1978	6,383
1979	5,550
1980	4,479
1981	3,663
1982	3,184
1983	2,854
1984	2,614
1985	2,397
1986	2,308
1987	2,212
1988	2,096
1989	1,988
1990	1,864
1991	1,762
1992	1,694
1993	1,631

Anno	dfl_t^{2014}
1994	1,578
1995	1,517
1996	1,474
1997	1,435
1998	1,409
1999	1,393
2000	1,353
2001	1,326
2002	1,288
2003	1,268
2004	1,235
2005	1,199
2006	1,167
2007	1,134
2008	1,099
2009	1,091
2010	1,091
2011	1,075
2012	1,039
2013	1,012
2014	1,000

3.27 I deflatori applicabili per il calcolo delle tariffe 2015 verranno pubblicati nella seconda metà dell'anno 2014.

3.28 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, il fondo ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (FA_{CFP}^a) è pari a:

$$FA_{CFP}^a = \sum_c (FA_{CFP}^{2011})_c * dfl_t^a + \sum_c \sum_{t=2012}^a [(AMM_{CFP}^a)_{c,t} * dfl_t^a]$$

3.29 Laddove il capitale investito netto del gestore del SII (CIN^a), calcolato ai sensi dell'art. 11 del MTT assuma valore negativo, verranno azzerati i contributi a fondo perduto percepiti fino all'anno 2011 ed i corrispondenti incrementi patrimoniali, laddove non ancora ammortizzati.

3.30 È data facoltà agli Enti d'Ambito o ai soggetti competenti, sentito il gestore, di inserire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII al netto dei contributi a fondo perduto, dettagliando l'esercizio di tale facoltà nella relazione di accompagnamento.

3.31 La facoltà di cui al precedente paragrafo 3.30 non è ammessa per gli investimenti realizzati per fornire il servizio di allacciamento dell'utenza.

Spunti per la consultazione

Q11. *Si ritengono condivisibili le proposte in tema di valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni, con particolare riferimento al trattamento dei contributi a fondo perduto e dei cespiti dei proprietari? Motivare la risposta ed esplicitare eventuali proposte alternative.*

Oneri finanziari e fiscali

3.32 I valori dei parametri di cui ai commi 18.1, 18.2 e 18.3 del MTT sono aggiornati come segue:

- BTP_{10} è la media degli ultimi 12 mesi del rendimento dei BTP decennali, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posta pari a 4,41%;
- CS/CnS è il rapporto *standard* tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1;
- K_d è il rendimento di riferimento delle immobilizzazioni, il cui interesse è soggetto a scudo fiscale, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 5,96%, in ragione delle rilevanti specificità settoriali;
- rpi è il tasso atteso di inflazione, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 1,50%;
- β è la rischiosità relativa del SII, rispetto a quella media di mercato, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 0,8;
- ERP è il premio per il rischio di mercato, che per la determinazione tariffaria 2014 e 2015 è posto pari a 4%.

3.33 Con riferimento agli oneri fiscali, si ritiene opportuno riesaminare le modalità di valorizzazione, al fine di standardizzare maggiormente la componente IRAP che nel MTT era inserita tra i costi operativi. La riclassificazione di tale voce di costo implica un ripensamento più generale della formula di calcolo degli oneri fiscali, tenendo conto della valorizzazione del parametro ψ definito al precedente paragrafo 3.16, ed eventualmente rivedendo la considerazione della composizione delle fonti di finanziamento delle immobilizzazioni.

Spunti per la consultazione

Q12. *Esplicitare i propri orientamenti in merito alla valorizzazione degli oneri finanziari e fiscali, con particolare riferimento all'ipotesi di modifica della considerazione degli oneri fiscali nel vincolo ai ricavi del gestore, esplicitando eventuali proposte.*

Ammortamento

3.34 Per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, l'ammortamento delle immobilizzazioni del gestore del SII (AMM^a) è pari a:

$$AMM^a = \sum_c \sum_t^{2011} \min\left(\frac{IP_{c,t} * df_t^a}{VU_c}; IMN_{c,t}^a\right) + \sum_c \sum_{t=2012}^a \min\left(\frac{(IP_{c,t} - CFP_{c,t}) * df_t^a}{VU_c}; (IMN_{c,t}^a - CFP_{c,t}^a)\right)$$

3.35 Ai sensi della regolazione tariffaria, l'ammortamento finanziario consente di adottare vite utili più brevi di quella tecnica – di cui al comma 15.2 del MTT - e anche, laddove giustificato sulla base degli investimenti programmati, vite utili più brevi di quella risultante dalla scadenza della concessione. È consentito anche adottare vite utili di tipologia diversa (vite utili tecniche o ammortamento finanziario in senso regolamentare) per diverse tipologie di cespiti del medesimo gestore.

3.36 L'ammortamento finanziario è ammesso nei seguenti casi:

- a) ammissibilità ai sensi della deliberazione 459/2013/R/IDR;
- b) laddove il gestore si collochi nei quadranti III o IV, come definiti al precedente paragrafo 3.14, su richiesta dell'Ente d'Ambito, sentito il gestore.

Spunti per la consultazione

Q13. *Esplicitare le proprie considerazioni in merito alla valorizzazione degli ammortamenti ed alla possibilità di utilizzare lo strumento dell'ammortamento finanziario. Motivare.*

Costi operativi

Tasso di inflazione

3.37 Ai fini dell'aggiornamento dei costi operativi, il tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI senza tabacchi) del mese di luglio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, è pari a:

- $I^{2013} = 3,096\%$,come previsto dal comma 39.1 del MTT;
- $I^{2014} = 2,1\%$;
- I^{2015} verrà determinato nella seconda metà dell'anno 2014.

Costi efficientabili

3.38 Laddove il gestore si collochi nei quadranti I e III della matrice di schemi regolatori di cui al paragrafo 3.14, i costi operativi efficientabili sono definiti come segue:

$$Opex^t = (Op^{2013} + COeff^{2013}) / 2$$

3.39 Laddove il gestore si collochi nei quadranti II e IV della matrice di schemi regolatori di cui al paragrafo 3.14, i costi operativi efficientabili possono essere aumentati rispetto al valore previsto al precedente paragrafo 3.38 a condizione che:

- a) la richiesta sia motivata sulla base di dati oggettivi (es.: aumento del territorio coperto, aumento dei servizi forniti);
- b) vengano proposti dei criteri di aumento dei costi operativi ragionevoli e ispirati alla minimizzazione dei costi, tenendo in debita considerazione i potenziali effetti di scala. Possono essere considerati criteri ragionevoli - corredati dalla stima del potenziale effetto scala o motivazione della mancata applicabilità dell'effetto scala medesimo - ad esempio:
 - in presenza di ampliamento del territorio servito: proiezione del costo medio per popolazione servita del gestore sul nuovo territorio;
 - in presenza di fornitura di un nuovo servizio (es. depurazione o fognatura per un gestore precedentemente limitato al servizio di acquedotto): stima del costo medio per popolazione servita del singolo servizio del SII fornito del gestore precedente;

3.40 Per i gestori che per gli anni 2012 e 2013:

- a) sono stati esclusi dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'art. 3 della deliberazione 585/2012/R/IDR;

b) devono applicare la tariffa d'ufficio ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/IDR;

laddove per gli anni 2014 e 2015 siano venute meno le suddette cause di esclusione o di applicazione delle tariffe d'ufficio, i costi operativi efficientabili sono determinati in misura *standard*, sulla base del valore minimo tra CO_{eff}^a e il costo medio per popolazione servita e servizio fornito del settore calcolato per l'anno 2013.

3.41 Si conferma l'applicazione di un moltiplicatore tariffario d'ufficio nei casi in cui ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/201/R/IDR o laddove il gestore non fornisca i dati necessari al calcolo tariffario richiesti ai sensi dei successivi provvedimenti di raccolta dati.

Spunti per la consultazione

Q14. Si ritengono condivisibili le ipotesi di efficientamento dei costi operativi rappresentate? Motivare.

Costi dell'energia elettrica

3.42 La componente di costo per l'energia elettrica riconosciuta ai fini tariffari (CO_{EE}^a), per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è pari a:

$$CO_{EE}^a = \left\{ \min[CO_{EE}^{a-2}; (\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} * kWh^{a-2}) * 1,1] \right\} * \prod_{i=2013}^a (1 + I^i)$$

dove:

- CO_{EE}^{a-2} è il costo totale della fornitura elettrica sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato; il costo totale è determinato sulla base di criteri di competenza;
- $\overline{CO_{EE}^{medio,a-2}} = \sum_i CO_{EE,i}^{a-2} / \sum_i kWh_i^{a-2}$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno $a-2$ valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i ;
- kWh^{a-2} è il consumo di energia elettrica sostenuto 2 anni prima del gestore del SII;
- $\prod_{i=2013}^a (1 + I^i)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno 2013 fino all'anno di determinazione tariffaria a .

3.43 Il recupero dello scostamento tra la componente determinata al precedente paragrafo 3.42 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno a , è determinato applicando un ulteriore elemento di efficientamento come di seguito illustrato:

$$Rc_{EE}^{a+2} = \left\{ \min[CO_{EE}^{reali,a}; (\overline{CO_{EE}^{reali,a}} * kWh^a) * 1,1] - CO_{EE}^a \right\}$$

dove:

- $\overline{CO_{EE}^{reali,a}} = \sum_i CO_{EE,i}^{reali,a} / \sum_i kWh_i^a$ è il costo medio di settore della fornitura elettrica sostenuto nell'anno a , valutato dall'Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore i , escludendo dalla valutazione i gestori che hanno acquistato energia elettrica in regime di salvaguardia per più di 4 mesi;
- kWh^a è il consumo di energia elettrica registrato nell'anno a dal gestore del SII.

Spunti per la consultazione

Q15. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di efficientamento dei costi di energia elettrica rappresentata? Motivare.

Costi degli acquisti all'ingrosso

3.44 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, la componente di costo per gli acquisti all'ingrosso inserita nel calcolo del VRG di ciascun gestore del SII (CO_{ws}^a) è posta pari a:

$$CO_{ws}^a = CO_{ws}^{2013}$$

prevedendo che, laddove il fornitore all'ingrosso fornisca il servizio al gestore del SII nell'ambito di un'attività di *common carriage*, in ragione dell'obiettivo di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, il costo addebitato al gestore del SII sia calcolato sulla base del costo marginale del servizio fornito.

3.45 È previsto il conguaglio delle differenze tra la componente determinata al precedente paragrafo 3.44 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno in esame, da regolare mutuamente tra gestore e grossista entro il 30 settembre dell'anno successivo, secondo la regola seguente:

- se $Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{a,effettivi} - CO_{ws,j}^a) > 0$, il grossista j versa la differenza al gestore;
- se $Rc_{ws}^a = (CO_{ws,j}^{a,effettivi} - CO_{ws,j}^a) < 0$, il gestore versa la differenza al grossista j .

dove:

- $CO_{ws,j}^{a,effettivi}$ è il valore dei costi effettivamente sostenuti, a seguito dell'applicazione della regolazione tariffaria anche al soggetto grossista, dal gestore del SII nell'anno a per l'acquisto dei servizi dal grossista j .

Spunti per la consultazione

Q16. Si ritiene condivisibile la modalità di trattamento dei costi degli acquisti all'ingrosso illustrata? Motivare.

Altre componenti di costo operativo

3.46 La spesa di funzionamento dell'Ente d'Ambito (CO_{ATO}^a), per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è posta pari a:

$$CO_{ATO}^a = \left\{ \min[CO_{ATO}^{a-2}; (\overline{CO_{ATO}^{medio,2011}} * pop_{ATO}) * z] \right\} * \prod_{i=2013}^a (1 + I^i)$$

dove:

- CO_{ATO}^{a-2} è il costo totale a copertura delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenuto 2 anni prima dell'anno di determinazione tariffaria dal gestore del SII, ovvero nell'ultimo anno per cui si dispone del bilancio approvato;

- $\overline{CO}_{ATO}^{medio,2011} = \frac{\sum_i CO_{ATO,i}^{2011}}{\sum_i pop_{ATO,i}^{2011}}$ è il costo medio di settore delle spese funzionamento dell'Ente d'Ambito sostenute nell'anno 2011, valutato dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti da ciascun gestore i ;
- pop_{ATO} indica la popolazione residente nel territorio dell'ATO;
- z è il parametro che esprime il livello massimo di scostamento dalla media ammissibile in tariffa; assume valore strettamente maggiore di 1;
- $\prod_{i=2013}^a (1 + I^i)$ è la produttoria dei tassi di inflazione, che si applica a partire dall'anno 2013 fino all'anno di determinazione tariffaria a .

3.47 La componente a copertura del contributo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, è posta pari a:

$$Contr_{AEEG}^a = Ricavi_{A1+A5}^{a-2} * quota\%$$

dove:

- $Ricavi_{A1+A5}^{a-2}$ è la sommatoria delle voci A1) e A5) del Bilancio, riferite alle attività afferenti al SII;
- $quota\%$ è l'aliquota del contributo determinata dal più recente provvedimento in materia dell'Autorità.

3.48 Il recupero dello scostamento tra la componente determinata al precedente paragrafo 3.47 ed i costi effettivamente sostenuti nell'anno a , è determinato come segue:

$$Rc_{AEEG}^{a+2} = Contr_{AEEG, reale}^a - Contr_{AEEG}^a$$

dove:

- $Contr_{AEEG, reale}^a$ è il contributo effettivamente pagato da ciascun gestore i nell'anno di determinazione tariffaria a .

3.49 Laddove venisse adottata l'ipotesi illustrata al successivo paragrafo 4.42 in tema di copertura dei costi di morosità, il costo individuato dovrà essere inserito nella componente CO_{altri}^a .

Spunti per la consultazione

Q17. Si ritiene condivisibile l'ipotesi di efficientamento delle spese di funzionamento dell'Ente d'Ambito illustrata? Motivare.

Q18. Si ritengono condivisibili le disposizioni relative alle ulteriori componenti di costo operativo? Motivare.

Fondo nuovi investimenti e altri conguagli

3.50 In ciascun anno $a = \{2014; 2015\}$, l'Ente d'ambito competente determina l'importo della componente FNI_{FoNI}^a nei limiti della componente $FNI^{new,a}$ definita al precedente paragrafo 3.16.

3.51 A partire dall'anno 2015, la sommatoria della quota parte di $FoNI$ percepita in ciascun anno e non investita sino all'anno $(a - 2)$ è calcolata come segue:

$$FoNI_{non_inv}^a = \max \left\{ \left[\sum_{t=2012}^{a-2} (FoNI^t - FoNI_{spesa}^t) * dfl_t^a \right]; 0 \right\}$$

dove:

- $FoNI_{spesa}^t$ è pari alla spesa complessiva, effettuata in ciascun anno t , per la realizzazione dei nuovi investimenti individuati come prioritari, nonché per il finanziamento di agevolazioni tariffarie a carattere sociale e per le altre destinazioni d'uso della componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$ approvate dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 7, comma 7.3, lettera b) del MTT.”

3.52 In aggiunta si prevede che:

“In presenza di $FoNI_{non_inv}^a > 0$ è azzerata, a partire da quell'anno, la componente $\Delta CUIT_{FoNI}^a$. Laddove $FoNI_{non_inv}^a > \Delta CUIT_{FoNI}^a$, è azzerata anche la componente AMM_{FoNI}^a , tramite la sottrazione dei contributi a fondo perduto dalle immobilizzazioni lorde.”

3.53 In ciascun anno $(a+2)$, vengono determinate le componenti a conguaglio relative al precedente anno a , definite come:

$$Rc_{TOT}^{a+2} = Rc_{VOL}^{a+2} + Rc_{EE}^{a+2} + Rc_{AEEG}^{a+2} + Rc_{335}^a + Rc_{ALTRO}^{a+2}$$

dove:

- Rc_{TOT}^{a+2} è il recupero totale dello scostamento tra il VRG calcolato ai fini della determinazione del moltiplicatore tariffario e quanto dovuto effettivamente ad ogni gestore i nell'anno a ;
- Rc_{VOL}^{a+2} è il recupero dello scostamento rispetto al VRG calcolato per l'anno a conseguente a variazione dei volumi fatturati, calcolato come:

$$Rc_{VOL}^{a+2} = \sum_u g^a * \underline{tarif}_{u,i}^{a-1} \bullet (\underline{vscal}_{u,i}^a)^T - \sum_u \underline{tarif}_{u,i}^{a-1} \bullet (\underline{vscal}_{u,i}^{a-2})^T$$

- Rc_{EE}^{a+2} è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura dei costi di energia elettrica calcolata nel VRG dell'anno a ed i costi effettivamente spettanti, come definita al precedente paragrafo 3.43;
- Rc_{AEEG}^{a+2} è il recupero dello scostamento tra la componente a copertura del contributo versato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas calcolata nel VRG dell'anno a ed i costi effettivamente sostenuti, come definita al precedente paragrafo 3.48;
- Rc_{335}^a è la componente prevista per il rimborso ex d.m. 30 settembre 2009;
- Rc_{ALTRO}^{a+2} è il recupero dello scostamento tra quanto previsto nel calcolo del VRG dell'anno a e gli esborsi effettivamente sostenuti per le eventuali, seguenti voci di costo: costo delle forniture all'ingrosso transfrontaliere, costi delle attività afferenti al SII sostenuti per variazioni sistemiche nelle condizioni di erogazione del servizio o per il verificarsi di eventi eccezionali. L'inserimento di tali voci nel calcolo degli scostamenti deve essere corredata da istanza motivata.

3.54 I conguagli determinati da Enti d'Ambito e soggetti competenti relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013, devono essere espressi in unità di consumo ed evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe in approvate per l'anno in corso utilizzando le regole indicate ai paragrafi 4.12 e successivi.

- Q19.** *Si ritengono condivisibili le modifiche proposte relativamente al trattamento delle quote di FoNI non investito o non speso per le finalità ammesse? Motivare.*
- Q20.** *Si condividono le ulteriori disposizioni in tema di conguagli del vincolo ai ricavi del gestore? Si ritiene che siano esaustive? Motivare.*

4. Completamento della regolazione tariffaria per il primo periodo regolatorio

Corrispettivi da applicare all'utenza finale

4.1 La regolazione tariffaria transitoria recata dal MTT e dal MTC - tra le cui previsioni disponeva che il moltiplicatore tariffario per gli anni 2012 e 2013 venisse applicato alla medesima struttura tariffaria comunicata all'Autorità ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR - di fatto non ha affrontato il tema della disciplina specifica delle articolazioni tariffarie praticate all'utenza. Tuttavia gli elementi raccolti dall'Autorità, riflettendo un'ampia eterogeneità delle regole seguite e dei corrispettivi applicati, hanno suggerito la necessità di approfondimenti e valutazioni da cui derivare primi criteri per un complessivo riordino della materia.

4.2 Nel documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, a fronte dell'esigenza di adeguare la struttura tariffaria in ragione di nuovi obiettivi che i soggetti competenti a livello locale intendono perseguire, della necessità di superamento delle previsioni di minimo impegnato ancora contenuto in talune articolazioni tariffarie e delle misure conseguenti all'attuazione del d.m. 30 settembre 2009 (in ordine alla restituzione agli utenti della quota di tariffa di depurazione non dovuta), l'Autorità ha prospettato alcuni vincoli a cui assoggettare l'eventuale modifica dell'articolazione tariffaria:

- il confronto tra nuovi e vecchi corrispettivi debba mantenere, in media, il moltiplicatore tariffario \mathcal{G} approvato, utilizzando i volumi di riferimento effettivamente rilevati;
- prendendo a riferimento il \mathcal{G} approvato, il soggetto competente determina, per ciascuna tipologia di utenti (u), un \mathcal{G}_u , compreso in un intorno delimitato dai valori $\pm 10\%$ di \mathcal{G} , che permetta di modificare i corrispettivi applicati per tipo di utenza ad invarianza di gettito tariffario, ovvero tale per cui:

$$\mathcal{G}^t \sum_u \underline{tarif}_u^t \cdot (\underline{vsca}_u^{t-1})^T = \sum_u \mathcal{G}_u^t \underline{tarif}_u^t \cdot (\underline{vsca}_u^{t-1})^T$$

- il numero di usi nell'ambito tariffario non possa essere aumentato;
- il numero di scaglioni, eventualmente previsti nei singoli usi, non possa essere aumentato.

4.3 Gli orientamenti sopra richiamati hanno riscontrato un generalizzato consenso in sede di consultazione.

4.4 In questa sede, al fine di avviare un percorso di graduale omogeneizzazione della struttura dei corrispettivi applicati agli utenti (in prevalenza articolata per fasce di utenza e livelli di consumo e che, sul territorio nazionale, mostra una elevata variabilità sia nei volumi di consumo che nei valori tariffari corrispondenti a ciascun scaglione), si ritiene opportuno integrare le proposte avanzate ipotizzando ulteriori interventi di modifica delle articolazioni, in particolare seguendo le indicazioni che si rinvencono nei Provvedimenti CIP n. 45 e n. 46 del 1974 e nel successivo Provvedimento n. 26 del 1975:

- la tariffa deve essere binomia, cioè costituita da una parte fissa riferita a tutti i servizi, q_t (indipendente dal consumo)⁵ e da una parte variabile proporzionale al consumo, suddivisa in scaglioni (per il solo servizio di acquedotto) - ai quali applicare tariffe unitarie crescenti - e differenziata a seconda degli usi;

⁵ Dai primi dati raccolti, è emersa la presenza di casi in cui anche la quota fissa risulta differenziata per fasce di consumo, arrivando fino a 6 scaglioni (Cfr. pag. 267 della *Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi*, giugno 2013).

- le tariffe del servizio di acquedotto devono essere articolate a blocchi, prevedendo:
 - una tariffa agevolata, Ta_t , per i consumi di tipo essenziale (da applicarsi alle sole utenze domestiche)⁶, ottenuta sottraendo alla tariffa base (T_t) l'agevolazione a_t ;
 - una tariffa base, T_t (pari al costo unitario medio),
 - da uno a tre scaglioni tariffari di eccedenza, la cui entità è finalizzata a penalizzare – attribuendogli i maggiori costi ambientali provocati - i consumi superiori alla fascia base. Le tariffe di eccedenza (Te_{1t} , Te_{2t} e Te_{3t}) sono crescenti e stabilite aggiungendo alla Tariffa base (T_t) gli ulteriori costi e_{1t} , e_{2t} e e_{3t} .
- la parte variabile delle tariffe del servizio di fognatura, Tf_t , e di depurazione, Td_t , deve essere proporzionale al consumo e dunque non modulata per scaglioni⁷.

4.5 L'articolazione tariffaria dell'anno t , che si propone di adottare sulla base dei criteri enucleati, può essere schematizzata come segue:

Tabella 1 Quota fissa – indipendente dal consumo – per tutti i servizi del SII

Quota fissa SII
€anno
q_t

Tabella 2 Quota variabile per il servizio di acquedotto

Tariffa agevolata*			Tariffa base			I eccedenza			II eccedenza			III eccedenza	
€mc	classe di consumo		€mc	classe di consumo		€mc	classe di consumo		€mc	classe di consumo		€mc	classe di consumo
	da	a		Da	a		da	a		da	a		da
Ta_t	0	v_a	T_t	$v_a + 1$	v_b	Te_{1t}	$v_b + 1$	v_{e1}	Te_{2t}	$v_{e1} + 1$	v_{e2}	Te_{3t}	$v_{e2} + 1$

*Per le sole utenze domestiche

dove: v_a , v_b , v_{e1} e v_{e2} rappresentano gli estremi superiori delle fasce di consumo.

Tabella 3 Quota variabile per i servizi di fognatura e depurazione

Tariffa Fognatura	Tariffa Depurazione
€mc	€ mc
Tf_t	Td_t

4.6 Anche alla luce dei contributi raccolti in occasione di precedenti consultazioni, l'Autorità intende dare indicazioni tese ad una diversa ponderazione tra quota fissa e variabile che vada nella direzione di aumentare l'incidenza della prima - in ragione dell'elevato ammontare di costi che risulta indipendente rispetto ai volumi erogati - e, al contempo, di ridurre la differenza tra i relativi valori massimi e minimi registrati a livello nazionale (alcune stime di

⁶ L'esame dei dati in possesso dell'Autorità ha evidenziato che una quota significativa di gestioni non prevede tariffa agevolata, impiegando già dalla prima fascia di consumo, la tariffa base: si è osservato che il 73% dei volumi del campione di riferimento rientra nel primo scaglione di consumo e che solo a poco più del 28% di questi (il 21% dei volumi totali) viene applicata la tariffa agevolata (Cfr. pag. 268 *Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi* cit.).

⁷ Con riferimento al panel di gestioni analizzato nella richiamata *Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi* (pag. 268), uno scaglione di consumo unico risulta già applicato alle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione nel 68% dei casi.

settore, segnalano un valore medio della quota fissa pari a circa 20€/anno – ovvero il 10% della tariffa complessiva - oscillando tra un valore di q_t pari a 0 e valori che superano i 60€/anno).

- 4.7 L’Autorità rinvia ai successivi periodi regolatori la definizione di criteri per l’individuazione delle categorie di utilizzatori cui applicare tariffe differenziate, nonché per disciplinare l’ampiezza ed il numero degli scaglioni di consumo progressivi.
- 4.8 Un ulteriore intervento da contemplare tra le prime misure tese al riordino dei corrispettivi riguarda il dimensionamento della classe di consumo cui applicare la tariffa agevolata, soprattutto in considerazione del fatto che spesso l’elevata ampiezza della fascia agevolata viene addotta come giustificazione per non aver predisposto meccanismi tariffari sociali specifici. Al riguardo, l’Autorità intende sottoporre a consultazione l’ipotesi di prevedere, già dal 2014, una tariffa agevolata per una soglia massima di consumi (v_a) non inferiore ai 30 mc/anno⁸, eventualmente introducendo modalità finalizzate a limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose.
- 4.9 La previsione sopra rappresentata, sarà accompagnata - anche a seguito dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni legislative in materia di “tariffa sociale del servizio idrico integrato” attualmente in itinere⁹ - da successive misure tese a garantire l’accesso universale all’acqua, armonizzando e ridefinendo i vigenti sistemi di agevolazioni a salvaguardia degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, eventualmente individuando - secondo l’impostazione già illustrata nel DCO 356/2013/R/IDR - categorie di beneficiari nell’ambito di bacini di agevolazione, ovvero considerando analisi di *affordability*.

Spunti per la consultazione

- Q21.** *Si condivide l’ipotesi di adottare, a livello nazionale, a partire dal 2014, la descritta struttura dei corrispettivi binomia (distinta in quota fissa e variabile), articolata per fasce di utenza e per scaglioni di consumo? Motivare la risposta.*
- Q22.** *Con riferimento al settore fognario e depurativo, si reputa condivisibile estendere su tutto il territorio la pratica, già molto diffusa, di prevedere tariffe proporzionali al consumo e non già articolate in scaglioni tariffari crescenti? Motivare.*
- Q23.** *Si ritengono condivisibili le considerazioni formulate in ordine al rapporto tra quota fissa e quota variabile e la conseguente ipotesi di aumentare l’incidenza della prima sul corrispettivo complessivo applicato all’utenza? Motivare.*
- Q24.** *Si condivide la previsione di adottare una tariffa agevolata per quantitativi d’acqua non inferiori ai 30 mc/annui? Quali modalità si ritiene di poter suggerire al fine di limitare la progressività tariffaria per le c.d. famiglie numerose? Motivare.*

- 4.10 In considerazione della necessità di modulare le variazioni tariffarie nei diversi ambiti territoriali in relazione alle specificità locali, l’Autorità intende affiancare alla definizione del coefficiente \mathcal{S} - indicandolo quale valor medio - la previsione di un intervallo di oscillazione dello stesso, demandando ai gestori o agli Enti d’Ambito Ambito l’individuazione, all’interno del *range* di variazione (ad esempio $\pm 10\%$), dello specifico valore del moltiplicatore da applicare alle singole componenti che costituiscono

⁸ Si consideri che il consumo medio pro capite si attesta intorno ai 50 mc/anno.

⁹ Cfr. art. 26 del Disegno di Legge di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali" (Collegato alla legge di Stabilità 2014), approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2013.

l'articolazione tariffaria o ai corrispettivi di ciascuna categoria di utilizzatori, a parità di valor medio.

- 4.11 Inoltre, unitamente all'intervento di primo riordino prospettato al punto 4.8 in ordine alla tariffa agevolata, si desidera sottoporre a consultazione l'ipotesi di escludere dall'aggiornamento (prevedendo l'applicazione di un moltiplicatore \mathcal{G} pari a 1) la prima fascia delle tariffe praticate agli utenti domestici nelle case di residenza, in modo che agli stessi sia assicurata la necessaria tutela dei consumi essenziali.

Spunti per la consultazione

- Q25.** *Si condivide l'ipotesi di considerare il moltiplicatore tariffario proposto dal soggetto competente come un valore medio e di prevedere un intervallo di variazione dello stesso, all'interno del quale i gestori o gli Enti di Ambito possano individuare \mathcal{G} differenziati, a parità di valor medio? Quale ampiezza dell'intervallo di variazione di \mathcal{G} si ritiene di poter suggerire? Motivare la risposta.*
- Q26.** *Si ritiene condivisibile, dopo averne attenuato l'eterogeneità a livello nazionale, escludere la tariffa agevolata dall'aggiornamento tariffario? Motivare.*

Quantificazione e riconoscimento delle partite pregresse

- 4.12 Con riferimento al trattamento di eventuali partite pregresse, relative a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore e non ancora considerate sul piano tariffario, l'Autorità ha prefigurato, nel DCO 356/2013/R/IDR, la possibilità di demandare agli Enti d'Ambito, anche sulla base di quanto previsto dalle convenzioni di gestione *ratione temporis* vigenti, il compito di determinare – salvo successiva approvazione dell'Autorità - dette partite di conguaglio, considerandole come una componente tariffaria distinta della bolletta, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti.
- 4.13 Detto orientamento tiene conto della circostanza che i conguagli in parola si riferiscono a periodi nei quali le tariffe (e dunque i conseguenti eventuali conguagli) erano determinate direttamente dagli Enti d'Ambito competenti per ciascun territorio, sulla base del quadro regolatorio allora vigente, precedente rispetto all'attribuzione delle funzioni di regolazione e controllo all'Autorità. Gli Enti d'Ambito appaiono dunque come i soggetti maggiormente idonei a quantificare i conguagli in parola, atteso che essi dispongono dei dati e delle informazioni relative alle decisioni tariffarie, da loro stessi assunte, da cui derivano dette partite pregresse. Inoltre appare opportuno considerare distintamente nelle bollette tali partite pregresse, atteso che esse non derivano dall'applicazione delle nuove regole tariffarie definite dall'Autorità, ma dalla necessità di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato.
- 4.14 In tale contesto, è stato altresì sottoposto a consultazione un possibile criterio di rateizzazione dell'ammontare dei conguagli in parola, qui rielaborato come illustrato nel successivo paragrafo 4.20 e seguenti.
- 4.15 Dal punto di vista procedurale, si è infine prospettata la possibilità che il piano di rateizzazione dei conguagli sia contenuto in un programma *ad hoc* elaborato dall'Ente d'Ambito, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
- 4.16 Dalle risposte ricevute al citato DCO è emerso, sul punto, un generale consenso dei partecipanti alla consultazione, con diversi contributi e diverse sottolineature relativamente alle modalità di rateizzazione.

- 4.17 L’Autorità intende dunque confermare, nel provvedimento regolatorio per gli anni 2014 e 2015, i propri orientamenti illustrati nel DCO 356/2013/R/IDR con riferimento al tema delle partite pregresse rispetto al trasferimento ad essa delle funzioni di regolazione e controllo del settore, sia per quanto concerne le modalità di quantificazione e rateizzazione delle medesime, sia per quanto concerne le regole procedurali per il loro trattamento.
- 4.18 L’Autorità ritiene opportuno stabilire specifiche modalità di riscossione dei conguagli riferite ai conguagli determinati da Enti d’Ambito e soggetti competenti relativi a periodi precedenti l’entrata in vigore del MTT, e non inseriti nel calcolo del VRG per gli anni 2012 e 2013.
- 4.19 Come accennato al precedente paragrafo 3.54, ai fini dell’applicazione all’utenza i conguagli devono:
- a) essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per m^3 erogati nell’anno $a - 2$, ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti;
 - b) essere evidenziati in bolletta separatamente dalla tariffa vigente;
 - c) esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli stessi.
- 4.20 Si ritiene inoltre, al fine di garantire l’obiettivo della sostenibilità sociale, di stabilire modalità minime di rateizzazione¹⁰, da valutare per ciascuna categoria di conguagli di cui al precedente paragrafo 4.12.
- 4.21 Nel DCO 356/2013 era stato ipotizzato di definire le soglie per la rateizzazione in funzione del rapporto $\frac{\text{conguagli}}{\text{VRG}}$, utilizzando dunque il vincolo ai ricavi del gestore come *proxi* – valida in media – del consumo degli utenti. Tuttavia, qualche rispondente ha sottolineato l’importanza di far riferimento al fatturato medio annuo della tipologia di utenza.
- 4.22 Ritenuto pertinente il riferimento alla tipologia di utenza, si dispone che il gestore debba suddividere l’ammontare totale di ciascuna categoria di conguagli tra le diverse tipologie di utenza secondo un criterio proporzionale rispetto al fatturato, determinando il valore $Cong_u$. Analogamente può suddividere il vincolo ai ricavi del gestore tra le diverse tipologie di utenza seguendo il medesimo criterio proporzionale, determinando il valore VRG_u . Lo schema di rateizzazione farà dunque riferimento al rapporto $\frac{Cong_u}{VRG_u}$, che esprime il peso medio del conguaglio per ciascuna tipologia di utenza.
- 4.23 Nel DCO 356/2013 era stata posta in consultazione un’ipotesi di rateizzazione che faceva riferimento al numero minimo di bollette su cui suddividere il conguaglio, in funzione del peso percentuale del conguaglio stesso rispetto agli importi normalmente fatturati. L’ipotesi suddetta faceva riferimento a due modalità tipiche di fatturazione, e precisamente a situazioni in cui il ciclo di fatturazione fosse quadrimestrale o semestrale. Dalle risposte pervenute e dalle analisi successive è tuttavia emerso come siano frequenti anche altre modalità di fatturazione, da cui l’opportunità di esprimere le modalità di rateizzazione in funzione del tempo, e non del numero di bollette emesse. Di seguito il nuovo schema proposto:

¹⁰ Naturalmente il gestore potrà accordare proroghe ulteriori.

peso % del conguaglio sul vincolo ai ricavi del gestore per ciascuna tipologia di utenza	periodo minimo di rateizzazione del conguaglio
$\frac{Cong_u}{VRG_u} < a$	3 mesi
$a < \frac{Cong_u}{VRG_u} < b$	6 mesi
$b < \frac{Cong_u}{VRG_u} < c$	1 anno
$\frac{Cong_u}{VRG_u} > c$	n° di bollette sufficiente a garantire che l'importo dei conguagli non ecceda quanto dovuto sulla base della fatturazione aumentato del 10%

dove:

- $a = 20\%$
- $b = 60\%$
- $c = 100\%$

Spunti per la consultazione

- Q27.** Si ritiene condivisibile la proposta di far riferimento al fatturato medio annuo della tipologia di utenza come schema di rateizzazione? Motivare la risposta.
- Q28.** Si condivide l'orientamento di considerare i conguagli pregressi in funzione del tempo di recupero e non del numero delle bollette emesse? Motivare.
- Q29.** Si condivide il criterio di rateizzazione dell'ammontare dei conguagli pregressi determinati dai soggetti competenti? Quali valori percentuali si ritiene debbano assumere i parametri "a" e "b" utilizzati?

Valore residuo in caso di subentro

- 4.24 Si conferma, per le motivazioni espresse in quella sede, l'orientamento espresso nel DCO 356/2013 di provvedere all'individuazione di criteri per la quantificazione del valore residuo dei cespiti al momento della scadenza dell'affidamento.
- 4.25 Si evidenzia come, sia il metodo MTT sia l'attuale previsione di ampliamento del periodo regolatorio, siano costruiti in modo tale da essere facilmente completati da una regolamentazione del valore residuo dei cespiti.
- 4.26 In particolare, si ritiene che, sia al fine di assicurare l'effettiva disponibilità del risarcimento per gli investimenti realizzati dal gestore uscente e non ancora ammortizzati, sia al fine di non inficiare la contendibilità dell'affidamento all'atto della scadenza, il valore residuo dei cespiti possa essere valorizzato come segue:

$$VR^a = \sum_c \left\{ \sum_t [(IP_{c,t} - FA_{IP,c,t}) - (CFP_{c,t} - FA_{CFP,c,t})] * dfl_t^a \right\} + s_t * dfl_t^a$$

dove:

- VR^a è il valore residuo riconosciuto al gestore uscente nell'anno a ;

- le grandezze $IP_{c,t}$, $FA_{IP,c,t}$, $CFP_{c,t}$, $FA_{CFP,c,t}$ mantengono il medesimo significato previsto dal MTT e sono riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente;
- s_t è il saggio a copertura degli oneri di garanzia eventualmente richiesto dai finanziatori.

4.27 Pur non pretendendo di risultare risolutive rispetto alla problematica, si ritiene che l'inserimento esplicito tra le clausole delle convenzioni di gestione delle modalità di copertura del valore di subentro possa costituire un valido strumento per aumentare la fiducia dei finanziatori ed aumentare la contendibilità del mercato.

4.28 Si ritiene di confermare le seguenti modalità, la cui scelta – singola o multipla – è delegata al soggetto subentrante:

- 1) subentro nelle obbligazioni finanziarie del cedente: in tale ipotesi, il nuovo concessionario fornisce le garanzie richieste dagli enti finanziatori;
- 2) pagamento del valore residuo: il cedente continua a gestire il servizio fino a pagamento avvenuto o finché il cessionario non ha fornito garanzia fideiussoria;
- 3) diritto al riconoscimento di una quota predefinita della tariffa applicata, che continua a venire incassata dal cedente fino a completo incasso del valore residuo di subentro; il subentrante fornisce idonea garanzia per gli importi spettanti, commisurati ad un determinato periodo (ad esempio 1 anno).

Spunti per la consultazione

Q30. *Si condivide la proposta di valorizzazione del valore residuo dei cespiti? Motivare la risposta.*

Q31. *Si condivide la necessità di definire tra le clausole delle convenzioni di gestione le modalità di copertura del valore di subentro? Motivare.*

Orientamenti in materia di regolazione della morosità

4.29 L'Autorità ha avviato, con le deliberazioni 87/2013/R/IDR e 117/2013/R/IDR, specifici procedimenti finalizzati alla definizione delle condizioni contrattuali obbligatorie inerenti la regolazione della morosità degli utenti finali, nonché alla definizione dei meccanismi di riconoscimento ai gestori degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito.

4.30 Alla luce delle informazioni fornite dagli operatori nell'ambito della raccolta dati aperta con determinazione 19 aprile 2013, n. 1/2013 TQI¹¹, con riferimento al contenimento e al riconoscimento degli oneri di morosità, l'Autorità ritiene necessario prevedere un meccanismo di riconoscimento dei costi che incentivi la riduzione del tasso medio nazionale di morosità, attualmente molto elevato se confrontato con quello degli altri settori regolati, incentivando al contempo la riduzione dei divari territoriali. Si consideri al riguardo, che l'*Unpaid Ratio* a 24 mesi (di seguito *UR*) - calcolato come rapporto tra il mancato pagamento ed il totale delle fatture emesse due anni prima – risulta, a livello nazionale, mediamente pari al 4,49% (a fronte dell'1,18% del settore elettrico) con forte differenziazione geografica¹² e per categorie di utenza¹³.

¹¹ Alla raccolta dati, che si è chiusa il 10 maggio 2013, hanno risposto 350 operatori. Il campione di riferimento copre, in termini di fatturato, il 49% circa del totale e include i principali operatori del settore (AQP, S.p.A., Acea Ato 2 S.p.A., Hera S.p.A., SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., IREN S.p.A.) che, in termini di fatturato, costituiscono oltre il 50% del panel.

¹² Con riferimento alle macro-aree si evidenzia la forte differenza tra il Nord (*UR* = 2,08%) ed il sud (*UR* = 10,97%); a livello regionale, il divario si amplia, passando dall'1,50% per il Piemonte al 20,37% per la regione Campania.

- 4.31 In questa sede, si sottopongono a consultazione due ipotesi regolatorie, anche parzialmente combinabili tra loro.
- 4.32 La *prima ipotesi* contempla un processo di convergenza graduale verso livelli obiettivo da conseguire attraverso un meccanismo del tipo premio/penale mutuato da quanto implementato dall’Autorità per la regolazione della continuità del servizio elettrico.
- 4.33 Nello specifico, tale ipotesi prevede la suddivisione del territorio in ambiti che presentano un *UR* relativamente omogeneo, che costituisce il livello di partenza in base al quale individuare il livello obiettivo a cui tendere. Dopo aver esplicitato il livello di partenza e il livello obiettivo nazionale, saranno individuati i livelli tendenziali, definiti per ogni ambito, determinati congiungendo il livello di partenza effettivo con il livello obiettivo con una curva che mantenga costante nel tempo il tasso annuo di miglioramento. Tale convergenza si potrebbe attuare attraverso la previsione di due fasi:
- a) la prima fase prevede una convergenza differenziata territorialmente, eliminando i *gap* all’interno dell’ambito;
 - b) la seconda fase potrebbe prevedere la convergenza verso un unico livello obiettivo nazionale.
- 4.34 Per quanto riguarda il riconoscimento dei costi di morosità, l’applicazione della prima ipotesi prevede il riconoscimento dei costi relativi al livello tendenziale con una franchigia del 5%.
- 4.35 Nel caso in cui l’ esercente sostenga costi superiori al livello tendenziale, maggiorato dalla franchigia, i maggiori costi resteranno a suo carico. Nel caso in cui i costi effettivi siano inferiori al livello tendenziale, ridotto della franchigia, l’ esercente potrà conseguire un premio pari alla differenza tra il livello tendenziale ridotto della franchigia e i costi effettivi.
- 4.36 La *seconda ipotesi* prevede l’introduzione di un meccanismo che garantisce il riconoscimento parziale (80%) della differenza tra i costi di morosità specifici dei singoli gestori e il costo medio efficiente di settore determinato dall’Autorità.
- 4.37 Tale costo tenendo conto dei dati acquisiti, e in particolare delle forti differenziazioni territoriali esistenti tra il Nord e il Sud del paese, potrebbe essere eventualmente differenziato per area geografica, utilizzando un tasso medio efficiente pari al 2% per il Nord, al 4,6% per il Centro e all’11% per il Sud.
- 4.38 Il tasso di morosità riconosciuto al singolo gestore dovrebbe essere approvato dall’Ente d’ambito, o dal soggetto competente, e calcolato in modo da consentire un riassorbimento graduale della differenza rispetto al dato medio di settore in un arco temporale massimo di 8 anni.
- 4.39 Le due ipotesi sopra illustrate possono essere combinate per individuare una *terza ipotesi*, con una quota quantificata sulla base di aree territoriali omogenee dei costi di morosità, da far convergere verso valori obiettivo, ed un’altra valorizzata con un meccanismo di riconoscimento parziale e decrescente della differenza tra i costi di morosità specifici dei singoli gestori e il costo medio efficiente di settore.

¹³.Appare ben definita la differenziazione dell’indicatore UR per tipologie di utenza: gli utenti dei servizi all’ingrosso e le Amministrazioni Pubbliche locali presentano i livelli di UR più elevati (rispettivamente 18,16% e 9,44%); mentre le utenze domestiche evidenziano il minor livello di UR (3,52%) ma contribuiscono in maniera preponderante all’ammontare del mancato incasso (53,67%). Inoltre, si evidenzia un divario dello 0,7% tra utenze disalimentabili e non disalimentabili (rispettivamente, con UR pari a 4,33% ed a 5,03%).

Spunti per la consultazione

- Q32.** *Quale ipotesi regolatoria si ritiene preferibile al fine di incentivare la riduzione dei costi di morosità e ridurre i divari territoriali? Motivare la risposta.*
- Q33.** *Nel caso in cui si prescelga la prima soluzione, si ritiene condivisibile l'ipotesi di individuare tre livelli obiettivo differenziati per i gestori appartenenti alle aree geografiche del Nord, del Centro e del Sud? Quale ipotesi alternativa si ritiene praticabile? Motivare.*

- 4.40 Per quanto riguarda poi la copertura dei costi di morosità si individuano due ipotesi alternative di riconoscimento.
- 4.41 La prima prevede che i costi di morosità siano coperti attraverso una maggiorazione della componente tariffaria UII (istituita con deliberazione 6/2013/R/COM a copertura delle agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi) che ogni gestore applica ai propri utenti; oppure, si potrebbe istituire una ulteriore componente tariffaria, distinta dalla UII. La componente tariffaria verrebbe applicata in maniera uniforme sul territorio nazionale, con la previsione di meccanismi di perequazione tra gestori ed il coinvolgimento attivo della Cassa Conguaglio del Settore Elettrico.
- 4.42 Alternativamente si potrebbe prevedere l'inserimento nel VRG di una quota di costi a copertura della morosità, disponendo che:
- l'Ente d'Ambito o il soggetto competente approvino il tasso di morosità individuale (calcolato come percentuale sul fatturato) riconosciuto al gestore;
 - il medesimo Ente espliciti nella componente Op^{new} una quota a copertura della differenza tra il tasso di morosità individuale riconosciuto al gestore e il tasso medio efficiente di settore stabilito dall'Autorità;
 - l'Autorità si riservi di valutare se riconoscere la differenza tra il tasso di morosità individuale e il costo medio efficiente, eventualmente approvando la rettifica di Op^{new} .

Spunti per la consultazione

- Q34.** *Quale ipotesi si ritiene più efficiente ai fini del riconoscimento dei costi di morosità? Motivare la risposta.*

- 4.43 Le future misure tese al contenimento della morosità verranno adottate - anche a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di attuazione delle disposizioni legislative in materia di "morosità nel servizio idrico integrato" – "assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell'equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa"¹⁴, corredando tale garanzia con ipotesi di verifica degli utilizzi volte a evitare comportamenti opportunistici.
- 4.44 Nell'ambito dell'attività di definizione complessiva del quadro regolatorio in tema di morosità, con efficacia sull'intero territorio nazionale, l'Autorità (sulla base dei dati già acquisiti con la citata raccolta di cui alla determinazione n. 1/2013 TQI) intende altresì formulare proposte – che saranno oggetto di prossime occasioni di consultazione – in merito alle condizioni di erogazione del servizio idrico tra le quali:
- la periodicità di lettura dei contatori;

¹⁴ Cfr. art. 27 del Disegno di Legge di legge recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (Collegato alla legge di Stabilità 2014), approvato nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2013.

- la periodicità e le modalità di fatturazione e di pagamento;
- le penalità in caso di ritardato o mancato pagamento (morosità);
- le condizioni, le modalità ed i tempi di distacco della fornitura da parte dell'esercente;
- la rateizzazione dei corrispettivi dovuti dagli utenti.

Deposito cauzionale

- 4.45 Con la deliberazione 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, l'Autorità, al fine di coprire una parte del rischio morosità del gestore, ha previsto l'introduzione del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato, definito in maniera unitaria sull'intero territorio nazionale. Con la sopracitata deliberazione 86/2013/R/IDR sono state altresì definite le modalità di versamento, restituzione e rateizzazione del deposito medesimo, rinviando a un successivo provvedimento la definizione del valore massimo del deposito cauzionale per gli utenti domestici e per le utenze condominiali.
- 4.46 Ai sensi della sopracitata deliberazione, a partire dal 1 gennaio 2014, il valore del deposito cauzionale è pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico e tale valore non può comunque superare, per gli utenti domestici, i valori massimi definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.
- 4.47 Tenendo conto delle difficoltà applicative segnalate dai gestori, e in un'ottica di semplificazione normativa, l'Autorità è orientata semplificare i criteri di determinazione del deposito cauzionale prevedendo che il deposito medesimo sia uniforme per tipologia di utenza, e venga determinato da ogni gestore sulla base dei corrispettivi dovuti dalla medesima tipologia per un massimo di tre mensilità di consumo storico medio per tipologia di utenza. Il valore così determinato costituisce il deposito cauzionale massimo per tipologia di utenza.
- 4.48 Si ritiene, altresì, opportuno prevedere che i gestori possano applicare condizioni più favorevoli, in maniera non discriminatoria nell'ambito della medesima tipologia di utenza, e che tali condizioni più favorevoli non siano modificabili nel corso del periodo regolatorio e debbano essere approvate dall'Ente d'Ambito o dal soggetto competente. Una decisione in tal senso, evidentemente, non può dar luogo a richieste di aumento dei costi della morosità ammissibili in tariffa da parte del gestore, dal momento che l'introduzione del deposito cauzionale ha esattamente lo scopo di ridurre i costi complessivi di morosità.
- 4.49 Per quanto riguarda le utenze condominiali, si propone di fissare un valore massimo del deposito pari all'80% della sommatoria dei depositi cauzionali massimi previsti per le tipologie di utenza sottese all'utenza condominiale, in quanto si ritiene condivisibile la posizione espressa da alcuni soggetti nella fase di consultazione della deliberazione 290/R/2012/IDR. In particolare si ritiene che la solvibilità delle utenze condominiali sia superiore a quella delle utenze singole.

Spunti per la consultazione

- Q35.** *Si ritiene condivisibile l'ipotesi di determinare il deposito cauzionale massimo con riferimento al consumo storico per tipologia di utenza? Motivare la risposta.*
- Q36.** *Nel caso in cui non si ritenga condivisibile la proposta individuata nel presente documento in relazione al deposito cauzionale massimo, quale soluzione alternativa si ritiene praticabile? Motivare la risposta.*

Costi ambientali e della risorsa

- 4.50 I costi ambientali e della risorsa (*environmental and resource costs* – ERC) fanno parte, insieme a quelli finanziari, dei costi che la Direttiva quadro sulle acque, all’articolo 9, dispone siano presi in considerazione per il *full cost recovery* nel settore idrico, per condurre l’analisi economica e, in particolare, per attuare il principio “chi inquina paga”. Anche il servizio idrico integrato (SII), come utilizzatore della risorsa idrica, in termini di *input* per la fornitura e di ricettore dei reflui, è necessariamente coinvolto nel riconoscimento degli ERC.
- 4.51 In ambito comunitario, l’elaborazione in merito agli ERC è stata portata avanti da un gruppo di lavoro appositamente costituito dalla Commissione europea, lo *European Water Economics Working Group* (WATECO), che ha predisposto un primo documento nel 2002¹⁵ ed un secondo documento nel 2004¹⁶. Le considerazioni che seguono sono prevalentemente basate su tale ultimo documento del 2004.
- 4.52 Ad oggi, è in fase di avvio un terzo ciclo di attività del WATECO che sarà funzionale all’adozione di una disciplina di implementazione, fra cui la valorizzazione, degli ERC.
- 4.53 La possibilità di applicazione effettiva futura degli ERC al SII nella regolazione italiana implica alcuni passaggi metodologici e procedurali; precisamente:
- identificare gli ERC: ovvero la definizione di una tassonomia e di una perimetrazione degli ERC, con eventuale percorso di gradualità passando dapprima per le tipologie più ricorrenti degli ERC causati dal SII: gli ERC dipendono fra l’altro da caratteristiche territoriali e socio-economiche e non sono comunque una funzione uniforme;
 - valorizzare gli ERC: adozione di criteri univoci per il calcolo degli ERC, tipizzando le situazioni più ricorrenti;
 - riconoscere gli ERC nel vincolo ai ricavi del gestore: elaborazione criteri specifici per riconoscere ciascun ERC nel VRG, in modo da introdurre meccanismi incentivanti;
 - attribuire gli ERC all’utenza: è necessario individuare criteri per attribuire nella tariffa alle varie tipologie di utenza i soli ERC che ciascuna di esse provoca, in proporzione al proprio grado di sfruttamento della risorsa idrica;
 - destinare le risorse finanziarie generate dal riconoscimento tariffario degli ERC: le risorse generate dalla raccolta in tariffa devono essere destinate in maniera trasparente a compensare i danni causati da ciascun uso della risorsa.

Spunti per la consultazione

Q37. *Si condivide la sequenza di passi individuati per l’applicazione degli ERC al SII? Quali altri passi sarebbe necessario attuare a tal fine?*

Identificazione

- 4.54 Nell’identificazione degli ERC, è opportuno trattare separatamente i “costi ambientali” e i “costi della risorsa” per la diversa natura che li caratterizza, pur in presenza di una parziale sovrapposizione tra le due categorie.
- i. costi ambientali: i costi generati da un particolare uso dell’acqua agli altri utilizzatori degli ecosistemi acquatici ed al buon funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi.

¹⁵ Economics and the Environment – The Implementation Challenge of the Water Framework Directive. Guidance Document No 1. Produced by Working Group 2.6 – WATECO.

¹⁶ Assessment of Environmental and Resource Costs in the Water Framework Directive. Information sheet prepared by Drafting Group ECO2 Common Implementation Strategy, Working Group 2B, June 2004.

Tali costi sono la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici (sia per le eccessive quantità prelevate sia per la minore qualità), tali da danneggiare alcuni usi dei corpi idrici (ad esempio la produzione, il consumo, i servizi ecosistemici) o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa (ad esempio gli effetti sull'utilità connessa alla contemplazione di un lago pulito o di un parco naturale);

- ii. costi della risorsa: i costi sociali delle mancate opportunità (attuali e future) imposte ad altri potenziali utenti della risorsa idrica in conseguenza dell'allocazione della risorsa idrica per un determinato uso. Il presupposto per l'insorgenza di tali costi è rappresentato da condizioni di scarsità, tali per cui non è possibile soddisfare tutti gli usi richiesti. Tali costi si generano in sede di allocazione quali-quantitativa: se la differenza tra il valore economico (attuale e futuro) dell'acqua nelle attività a cui è stata assegnata ed il valore economico (attuale e futuro) che si avrebbe nel caso del suo migliore utilizzo alternativo è negativo, allora l'allocazione scelta genera costi della risorsa.

4.55 Come detto, se pur caratterizzati da diversa natura, i costi ambientali e quelli della risorsa non sono due insiemi completamente disgiunti: talune partite di costo ambientale sono anche costi della risorsa, allorché esiste una migliore allocazione quali-quantitativa possibile, rispetto a quella che genera il costo ambientale. Da ciò deriva la necessità di una regolazione che eviti la doppia contabilizzazione, vale a dire che la stessa partita di costo sia considerata due volte. D'altro canto, vi possono essere costi della risorsa anche in assenza di costi ambientali: ad esempio, quando una particolare allocazione risulta socialmente inefficiente pur in assenza di degrado quali-quantitativo del corpo idrico.

4.56 Nel SII, ovvero nell'utilizzo della risorsa idrica ai fini del consumo umano, i costi ambientali si generano:

- nel caso di acqua intesa nel ruolo di approvvigionatore (prelievo), ovvero finalizzata alla fornitura agli utilizzatori finali, quando vi è un'alterazione agli ecosistemi acquatici causata da una estrazione eccessiva rispetto alla capacità di ricostituzione dei livelli minimi di flusso od alla capacità di ricostituzione della falda idrica sotterranea (c.d.: pressione sul corpo idrico). Tale estrazione eccessiva potrebbe essere causata, oltre che da una pressione antropica superiore a quella che l'ecosistema acquatico può sopportare, anche da un alto livello di perdite di rete, che falsi la reale necessità di prelievo dal corpo idrico;
- nel caso di acqua intesa come ricettore di residui, quando vi è un'alterazione degli ecosistemi acquatici causata dallo scarico dei reflui, siano essi trattati o meno.

4.57 Occorre osservare, tuttavia, che il SII non è solo generatore di costi ambientali ma subisce anche i costi ambientali provocati da altre attività che utilizzano la risorsa idrica: ne sono un esempio i costi di potabilizzazione sostenuti per rimuovere le sostanze inquinanti rilasciate da altri settori e rendere l'acqua atta ad usi idropotabili.

4.58 I costi della risorsa generati dal SII attengono, invece, al fatto che una fornitura idropotabile o lo scarico di reflui civili potrebbero non essere gli usi quali-quantitativi di un particolare corpo idrico che generano il maggior valore economico per la società. Per quanto riguarda i prelievi, il costo che tale attività può generare è da conciliare con la priorità, stabilita dalla legge vigente, della destinazione all'uso dell'acqua per il consumo umano rispetto a tutti gli altri usi del medesimo corpo idrico. Tale priorità non implica automaticamente che l'uso idropotabile non generi costi della risorsa, in termini di mancate opportunità per altri

utilizzatori; anche in tale caso i costi della risorsa sono da identificare e valorizzare e è da valutare se vanno ricompresi nei costi attribuiti al SII¹⁷.

Spunti per la consultazione

- Q38.** *Si ritiene che i citati ERC generati dal SII possano essere esaustivi? O si considera possibile individuare altri esempi degli ERC provocati dal SII?*
- Q39.** *Quali sono le principali categorie di soggetti sui quali l'erogazione del SII provoca ERC?*

Valorizzazione

4.59 Quanto alla valorizzazione degli ERC, l'Autorità in questa sede avanza alcuni spunti metodologici, distinguendo due approcci:

- in base alla stima della perdita di benessere causata dal mancato raggiungimento di determinati standard quali-quantitativi del corpo idrico;
- in base alla stima dei costi necessari per prevenire o mitigare il degrado e/o ripristinare determinati standard quali-quantitativi del corpo idrico, nonché per compensare i danni attuali o potenziali agli altri utilizzatori.

Il punto di partenza di entrambi gli approcci è la caratterizzazione quali-quantitativa del corpo idrico dal punto di vista chimico-fisico. Tale caratterizzazione implica la fissazione di precisi *standard*, potendo questi variare in funzione del rapporto tra i costi necessari per raggiungere ciascun determinato standard ed i benefici sociali derivanti dal loro raggiungimento, in funzione delle preferenze della collettività.

4.60 L'approccio basato sui benefici implica maggiori complessità metodologiche, poiché richiede la stima delle esternalità che hanno impatto su tutti i possibili utilizzatori presenti e futuri. I costi di mantenimento e ripristino possono, invece, essere quantificati con relativa certezza, anzitutto a partire da quelli necessari a mantenere o raggiungere determinati standard quali-quantitativi del corpo idrico. Si tratta dei costi di trattamento dei reflui necessari per rendere gli scarichi "a norma" e dei costi di riduzione della pressione dei prelievi, ad esempio attraverso la riduzione delle perdite o l'approvvigionamento da fonti alternative a quella sovrasfruttata. Insieme a tali costi vanno, poi, considerate le eventuali compensazioni spettanti agli altri potenziali utilizzatori del corpo idrico, qualora ad esempio la pressione dei prelievi idropotabili resti elevata o i trattamenti "a norma" non siano sufficienti a rendere la risorsa immediatamente adatta ad altri usi. Laddove vi sono effetti tangibili sugli altri utilizzatori (ad esempio, la necessità di maggiori costi di trattamento), può essere adottato il medesimo approccio basato sulla stima dei costi. Laddove si tratti di stimare effetti più intangibili o mancate opportunità, occorre adottare un approccio basato sulla stima della perdita di benessere.

Spunti per la consultazione

- Q40.** *La descrizione delle diverse caratteristiche dei due approcci è considerata esauriente? Vi sono altri profili da prendere in considerazione?*
- Q41.** *Quali sono le principali misure di mitigazione e ripristino dei corpi idrici, che potrebbero rientrare tra gli ERC provocati dal SII?*

¹⁷ Nel caso di prelievi da quei corpi idrici destinati esclusivamente al consumo umano, invece, il SII non genera alcun costo della risorsa, poiché, per definizione, non vi è nessun possibile uso alternativo per quei particolari corpi idrici.

Riconoscimento nel vincolo del gestore

- 4.61 Relativamente al riconoscimento degli ERC nel vincolo del gestore, l’Autorità ritiene che questi costi rientrino nel perimetro dei costi operativi e intende distinguere le partite riconducibili agli ERC che sono esogeni per il gestore e vanno, pertanto, trattati come costi passanti (ERC_{eso}), dalle partite attinenti agli ERC provocati da specifiche scelte gestionali o infrastrutturali e che, pertanto, sono endogeni per il gestore, in tutto o in parte (ERC_{end}). Tra i primi rientrano, ad esempio, gli ERC attinenti alle eventuali compensazioni dei danni provocati dalla fornitura del SII in sé. Tra i secondi rientrano, ad esempio, quelli legati alle perdite di rete. Per gli ERC_{end} , l’Autorità è orientata alla copertura nel VRG dei soli costi ritenuti efficienti.
- 4.62 La somma delle due summenzionate partite costituisce la componente tariffaria dei costi ambientali e della risorsa; in simboli: $ERC = ERC_{eso} + ERC_{end}$. Ai fini della regolazione tariffaria 2014-2015, l’Autorità intende porre pari a zero la componente ERC , in modo da subordinarne l’effettiva quantificazione, per la parte eccedente quella inglobata in altre componenti tariffarie, agli esiti di un adeguato processo di approfondimento con le altre Amministrazioni competenti e di verifica della congruità di quanto applicato in altri settori di impiego della risorsa, anche riguardo agli impatti ambientali.
- 4.63 Al fine di addivenire ad una disciplina di valorizzazione degli ERC, l’Autorità intende avviare approfondimenti mirati all’individuazione delle partite tariffarie oggi esistenti e riconducibili a ERC, come ad esempio: canoni di derivazione; contributi alle comunità montane per il ripristino delle fonti idriche; canoni ai consorzi di bonifica; indennità di ristoro e altre partite perequative. Tale approfondimento è volto ad acquisire elementi informativi in merito ai criteri, impliciti ed espliciti, attualmente in uso per la valorizzazione degli ERC.

Spunti per la consultazione

- Q42.** *Si condividono le considerazioni espresse in merito al riconoscimento degli ERC nel VRG? Motivare le proprie risposte.*
- Q43.** *Quali ERC possono essere considerati esogeni e quali endogeni?*
- Q44.** *Quali meccanismi incentivanti possono essere introdotti per la minimizzazione degli ERC?*

Attribuzione a ciascuna categoria di utenza

- 4.64 Relativamente all’allocazione degli ERC a ciascuna tipologia di utenza, l’Autorità è orientata ad adottare criteri riconducibili ai principi “chi inquina paga” e “chi consuma paga”. Tali principi sono traducibili attraverso una struttura di corrispettivi che soddisfa i seguenti criteri:
- precisa attribuzione tariffaria dei costi di ciascun segmento: le tariffe dei vari segmenti (acquedotto, fognatura, depurazione) devono riflettere i costi effettivi della gestione e dell’investimento di ciascuno di essi, in modo da evitare sussidiazioni incrociate;
 - corretta distinzione delle tariffe unitarie per ciascuna categoria di utenza: i soggetti che, ad esempio, emettono scarichi più inquinanti devono essere gravati da una tariffa unitaria più elevata;
 - adeguata progressività della struttura tariffaria: andrà promossa la diffusione di strutture tariffarie a blocchi crescenti, anche per i segmenti della fognatura e della depurazione.

Spunti per la consultazione

Q45. *Si condividono le considerazioni espresse in merito all'attribuzione degli ERC a ciascuna categoria di utenza? Quali altri criteri sarebbe opportuno considerare? Motivare le proprie risposte.*

Destinazione del gettito derivante dall'applicazione dei costi ambientali e della risorsa

4.65 Infine si pone il problema della destinazione del gettito generato dalla valorizzazione degli ERC. In ossequio a principi di competenza e ristoro dei danni subiti, la destinazione dovrebbe essere:

- per la parte relativa ai danni provocati agli ecosistemi acquatici, destinata ad interventi di prevenzione e mitigazione del danno, di ricostruzione e ripristino del corpo idrico, anche realizzati da soggetti diversi dal gestore;
- per la parte relativa ai danni provocati agli altri utilizzatori degli ecosistemi acquatici, destinata a misure di compensazione del danno.

4.66 Da ultimo, al fine di applicare correttamente gli ERC al SII, occorre che contestualmente tutti gli altri settori che utilizzano la risorsa idrica siano coinvolti nella copertura di tali costi, al fine di evitare una sperequazione nella copertura degli ERC ingenerati da tutti gli utilizzi e un sussidio incrociato fra diversi sistemi utilizzatori. A tal fine risulta inoltre necessario che vi sia uniformità di applicazione nelle metodologie di valorizzazione degli ERC fra i diversi organi competenti, nella riscossione dei relativi corrispettivi e nella destinazione del gettito.

Spunti per la consultazione

Q46. *Si condividono le proposte in merito alle possibili destinazioni del gettito generato dalla valorizzazione degli ERC?*

Q47. *Come potrebbe articolarsi la governance del processo di valorizzazione degli ERC, riscossione dei relativi corrispettivi ed erogazione del corrispondente gettito?*